

Collegio dei consultori

Consiglio diocesano per gli affari economici

Verbale della riunione congiunta del 17 gennaio 2025

Il giorno venerdì 17 gennaio 2025 alle ore 15 a Cuneo, nel Vescovado nuovo di Cuneo in via Amedeo Rossi 28, nella sala «Claudio Massa», si riunisce in seduta ordinaria congiunta il Collegio dei consultori e il Consiglio diocesano per gli affari economici della Diocesi di Cuneo-Fossano, regolarmente convocati con lettera del 10 gennaio 2025, con il seguente ordine del giorno:

- 1. aggiornamenti sulla determinazione dei criteri generali per la riorganizzazione dei patrimoni immobiliari parrocchiali ai sensi dell'art. 13 del Decreto generale del 5 giugno 2024 sulle procedure e sui tempi della riforma delle parrocchie;*
- 2. aggiornamenti sulla determinazione dei Santuari diocesani come enti ecclesiastici non parrocchiali di cui agli artt. 14-16 del Decreto generale del 5 giugno 2024;*
- 3. richiesta di parere o consenso su atti di straordinaria amministrazione di persone giuridiche pubbliche sottoposte alla vigilanza dell'Ordinario, su presentazione dell'Economo diocesano;*
- 4. varie ed eventuali.*

Sono presenti i consultori: Adamo Andrea, Arneodo Antonino, Panero Giuseppe, Turco Erik. Sono assenti giustificati i consultori: Bodino Ezio, Chiamello Pierangelo.

Sono presenti i consiglieri: Cavallo Claudio, Lingua Paolo, Morra Gino, Revello Mauro, Serra don Eraldo e Tomatis don Marco. È assente giustificata: Russiano Antonella.

La riunione è presieduta dal Vescovo diocesano Piero Delbosco.

Partecipano il Vicario generale, don Sebastiano Carlo Vallati, il Vicario episcopale per la pastorale, don Flavio Luciano, l'Economo diocesano, Enrico Tardivo, il Delegato vescovile per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto, Igor Violino, e il Cancelliere vescovile don Elio Dotto che assume le funzioni di Segretario.

- 1. Aggiornamenti sulla determinazione dei criteri generali per la riorganizzazione dei patrimoni immobiliari parrocchiali ai sensi dell'art. 13 del Decreto generale del 5 giugno 2024 sulle procedure e sui tempi della riforma delle parrocchie.**

Procedura per la divisione

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto generale del 5 giugno 2024 sulla riforma delle parrocchie, gli immobili delle parrocchie estinte vengono conferiti alle nuove parrocchie, salvo quelli non prioritari per le attività pastorali, secondo i criteri generali stabiliti dal Collegio dei consultori e dal Consiglio diocesano per gli affari economici, sotto la presidenza del Vescovo diocesano, e applicati caso per caso, di intesa con i parroci competenti, sentiti i rispettivi Consigli parrocchiali per gli affari economici, sotto la direzione dell'Economo diocesano.

Criteria generali per la divisione definiti nella riunione del 28 giugno 2024

La definizione di quali siano gli immobili non prioritari per le attività pastorali fa riferimento all'art. 16 delle Legge 20 maggio 1985, n. 222, che determina quali sono le attività di culto e religione di un ente ecclesiastico:

*Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) **attività di religione o di culto** quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; b) **attività diverse da quelle di religione o di culto** quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.*

Tenendo conto che gli immobili destinati alle attività diverse da quelle di religione o di culto comportano oneri di gestione maggiori agli effetti delle leggi civili, nell'ottica dell'alleggerimento delle parrocchie i criteri generali per la divisione trasferiscono alle parrocchie solo gli immobili in uso destinati alle attività di religione o culto:

| nuove parrocchie | santuari diocesani |
|--|---|
| <i>immobili in uso per attività di religione o culto con una parte del patrimonio a reddito</i> | <i>immobili in disuso immobili in uso per attività diverse da quelle di religione o culto con una parte del patrimonio a reddito</i> |
| chiese parrocchiali | chiese non officiate regolarmente |
| chiese officiate regolarmente <i>con celebrazione dell'Eucaristia almeno una volta a settimana per almeno due mesi all'anno</i> | |
| fabbricati per attività pastorali ordinarie continuative | fabbricati per attività sociali educative o sociosanitarie o caritative in genere |
| fabbricati per abitazione continuativa del parroco o di collaboratori pastorali | altri fabbricati in disuso |
| due terzi del patrimonio a reddito <i>nei termini indicati dalla Curia diocesana¹</i> | un terzo del patrimonio a reddito <i>nei termini indicati dalla Curia diocesana</i> |

¹ La massa degli immobili messi a reddito è costituita dai **fabbricati su cui è in essere un contratto di locazione** e da **tutti i terreni** di tutte le parrocchie che vengono estinte. Al fine di determinare il valore complessivo in euro su cui calcolare la ripartizione, per i fabbricati si deve sommare il provento annuale delle locazioni, mentre per i terreni si deve sommare il valore imponibile IMU di ciascuno, seguendo nel computo le indicazioni operative dell'Economo diocesano. Dalla massa di cui sopra vanno esclusi i fabbricati e i terreni sui quali c'è un contratto preliminare di vendita, canonicamente autorizzato, dunque finalizzato a determinate opere parrocchiali. Alla massa di cui sopra vanno inclusi i fabbricati sui quali non è in essere un contratto di locazione ma sono predisposti per essere locati, anche a seguito di ristrutturazioni effettuate negli ultimi 5 anni: la valutazione in merito è di competenza dell'Economo diocesano. Stabilito che i due terzi della massa di cui sopra va conferito alla nuova parrocchia che subentra alle parrocchie estinte, mentre un terzo va conferito al santuario diocesano di riferimento, calcolato il valore complessivo in euro, come determinato sopra, distintamente per i fabbricati e per i terreni, si quantifica di conseguenza il valore in euro della sottomassa dei due terzi dei fabbricati e il valore in euro della sottomassa dei due terzi dei terreni. Quindi, si attribuiscono i singoli immobili, alla sottomassa dei due terzi o alla sottomassa dell'un terzo, evitando frazionamenti e commistioni di proprietà inopportuni, per cui la misura dei due terzi dovrà necessariamente essere intesa in modo indicativo, anche tramite compensazioni tra fabbricati e terreni, concordando con l'Economo diocesano soluzioni per difetto o per eccesso.

Aggiornamenti

- **sulle case montane per attività pastorali:** vanno incluse nei fabbricati per attività pastorali ordinarie continuative, da trasferire alle nuove parrocchie, oppure nei fabbricati per attività sociali educative o sociosanitarie o caritative in genere, da trasferire ai santuari diocesani? Viene condiviso l'orientamento del Vescovo per cui, considerando l'alto valore pastorale di questi fabbricati, è preferibile includerli tra quelli da trasferire alle nuove parrocchie. Un consultore raccomanda però di accertarsi caso per caso che il parroco sia affiancato da un gruppo di lavoro che si occupi della gestione, nell'ambito della normativa vigente e delle indicazioni diocesane sulla sicurezza per le attività con i minori. Inoltre, il Cancelliere vescovile suggerisce che si prescriva di sottoporre tali fabbricati alla verifica della regolarità edilizia e dell'interesse culturale di modo che se in futuro se lo si vorrà potranno essere agevolmente trasferiti per donazione ai santuari diocesani;
- **sui fabbricati per attività sociali, educative o sociosanitarie o caritative in genere,** da trasferire ai santuari diocesani: un consigliere suggerisce di evidenziare davanti alla comunità il permanere della loro destinazione d'uso sottoscrivendo con gli enti che gestiscono le attività di scuola dell'infanzia o casa di riposo o altro contratti di comodato a lunga durata;
- **sul modo di applicare la procedura:** consultori e consiglieri concordano sul fatto che i criteri generali di cui alla tabella qui allegata, interpretati con le precisazioni di cui sopra, debbano essere applicati a tutte le parrocchie, progressivamente entro la fine dell'anno 2028, secondo i tempi previsti dal Decreto generale del 5 giugno 2024, senza disparità per quanto riguarda la ripartizione del patrimonio immobiliare, piuttosto attendendo che le condizioni maturino, quando ci si trovasse di fronte a resistenze locali; a questo riguardo, al fine di evitare tensioni non sostenibili, il Vescovo è disponibile a concedere tempi più lunghi, oltre il 2028; un consultore raccomanda tuttavia di non dilatare troppo i tempi, nella consapevolezza che applicando nei primi due anni questo processo di riforma alle parrocchie che aderiscono su base volontaria sarà poi più evidente anche per le altre l'opportunità di percorrere la medesima strada.

2. Aggiornamenti sulla determinazione dei Santuari diocesani come enti ecclesiastici non parrocchiali di cui agli artt. 14-16 del Decreto generale del 5 giugno 2024.

Dal 1 gennaio 2025 il Santuario Diocesano Regina Pacis di Fontanelle in Boves è eretto in persona giuridica pubblica con un proprio Statuto che distingue la cura pastorale, in capo al Rettore, dall'amministrazione, in capo ad un organo collegiale, come avviene nelle Fondazioni di culto.

Nell'attesa di attuare pienamente quanto previsto dallo Statuto, il Vescovo ha stabilito quanto segue:

1. don Giuseppe Panero parroco della parrocchia Santuario Regina Pacis e S. Lorenzo Martire assume anche l'ufficio di Rettore del Santuario Diocesano Regina Pacis di Fontanelle;
2. le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente sono assunte in quanto Commissario ed amministratore unico dall'Economo diocesano di Cuneo-Fossano, Enrico Tardivo, nato a Cuneo il 31 agosto 1957, che è anche esecutore della divisione del santuario dalla parrocchia, ai sensi del can. 122 del Codice di diritto canonico;
3. le funzioni del Collegio dei revisori sono esercitate all'interno della vigilanza ordinaria del Collegio dei consultori e del Consiglio diocesano per gli affari economici;
4. il Consiglio parrocchiale per gli affari economici della parrocchia Santuario Regina Pacis e S. Lorenzo Martire esercita le medesime funzioni di cui al can. 537 anche per il Santuario Diocesano Regina Pacis di Fontanelle: ad esso partecipa pure il Rettore con le prerogative di cui all'art. 7.6 dello Statuto;

5. tutte le attività della parrocchia Santuario Regina Pacis e S. Lorenzo Martire sono gestite dalla persona giuridica Santuario Diocesano Regina Pacis di Fontanelle.

Aggiornamenti sulla futura gestione dei quattro santuari diocesani

Il Cancelliere vescovile illustra i prossimi passi previsti:

- conferimento della qualifica di santuario diocesano, con Statuto proprio analogo a quello del Santuario Regina Pacis di Fontanelle in Boves, ad altri tre santuari: Santuario Sant'Anna in Vinadio, Santuario San Magno in Castelmagno, Santuario Madre della Divina Provvidenza di Cussanio in Fossano;
- nomina di un commissario unico per i suddetti quattro santuari con le funzioni statutarie del Consiglio di amministrazione per gli anni 2025 e 2026;
- costituzione per ciascun santuario di un consiglio per gli affari economici, con le funzioni di cui al can. 537, in supporto al commissario unico, composto dal rettore, da alcuni suoi attuali consiglieri e dai rappresentanti delle parrocchie succedute alle parrocchie estinte che hanno conferito immobili;
- implementazione di una segreteria operativa unica, con sede nei locali del Santuario Regina Pacis di Fontanelle in Boves, strutturata con addetti stabili e consulenti esterni per il supporto alla gestione di ciascun santuario nelle sue diverse articolazioni: attività pastorale della chiesa santuario; attività commerciali; gestione immobiliare; valorizzazione dei beni culturali...; i costi di tale struttura potranno essere per un quinto a carico della Curia diocesana, tramite il Fondo Otto per mille direttamente amministrato dall'Economo diocesano, e per il resto a carico dei quattro Santuari, in proporzione all'utile annuale di ciascuno.

Un consultore, che è anche Rettore del Santuario Sant'Anna, esprime riserve sulla divisione della responsabilità pastorale da quella amministrativa, temendo che possa essere causa di conflitti. Un altro consultore, che è anche Rettore del Santuario Regina Pacis di Fontanelle, ritiene questi timori infondati, nella consapevolezza che tutti lavorano per il medesimo obiettivo, ciascuno per la sua parte. Il Cancelliere vescovile evidenzia l'art. 4 dello Statuto dove si afferma che il Rettore «ha l'alta direzione del Santuario e tutte le prerogative pastorali connesse», mentre l'art. 7 prevede che «le deliberazioni direttamente inerenti l'attività pastorale della chiesa santuario sono valide soltanto con il voto favorevole del Rettore; in caso di dubbio in merito a tale diretta inerenza, il Vicario generale di Cuneo-Fossano sarà interpellato come interprete vincolante». Il Vescovo comunica la convocazione a stretto giro di un incontro riservato ai quattro Rettori per sentirli in merito all'imminente nomina del commissario unico: oltre ai due presenti alla riunione, gli altri due sono stati già informati per le vie brevi e hanno confermato la loro disponibilità ad interloquire in merito.

3. Varie ed eventuali.

Viene qui anticipato l'ultimo punto all'ordine del giorno, con una comunicazione in merito all'Associazione Centro Servizi Pastoralis monsignor Biglia.

Il Cancelliere vescovile segnala l'urgenza di individuare nuovi soci per tale Associazione, titolare di impianti fotovoltaici, in considerazione delle dimissioni di tutti i soci attuali, effettive dal 1 luglio 2025, e del diniego dato dal Consiglio diocesano per gli affari economici alla liquidazione dell'Associazione stessa: in attesa che i Consigli di amministrazione delle Fondazioni di culto deliberino in merito all'ingresso di tali enti come soci e nel dubbio che siano comunque necessarie anche persone fisiche, è opportuno individuare soggetti disponibili ad associarsi di modo che a luglio 2025 venga eletto il nuovo Consiglio di amministrazione a cui competerà la scelta di un amministratore delegato, con opportuno compenso, che subentri all'Economo diocesano.

Un consigliere interviene chiedendo che, fatte le opportune verifiche, non si coinvolgano più persone fisiche in qualità di soci, come è stato finora, ma ci si limiti ad associare le due Fondazioni di culto. Il Vescovo e il Vicario generale sollecitano un tempestivo pronunciamento delle Fondazioni a seguito del quale si potranno fare altre considerazioni.

A questo punto il consigliere Lingua e il Vicario episcopale per la Pastorale lasciano la riunione per un impegno istituzionale a Fossano.

4. Richiesta di parere o consenso su atti di straordinaria amministrazione di persone giuridiche pubbliche sottoposte alla vigilanza dell'Ordinario, su presentazione dell'Economo diocesano.

- a. Cuneo – Fondazione Opere Diocesane Cuneesi: alienazione di immobili ad uso abitativo in Cuneo per 1.149.000,00 euro, pratica 03/25, art. 42a. Il ricavato permette la riduzione dell'indebitamento verso istituti di credito e l'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto dei dipendenti. Contestualmente, si chiede al Vescovo diocesano di mutare i cespiti del Patrimonio stabile, sostituendo una parte di quelli in Cuneo oggi compresi nell'isolato tra via Emanuele Filiberto, via senator Antonio Toselli e via Statuto con il complesso denominato Crocevia 46 in Cuneo, corso Dante e il complesso denominato Casa Pascal d'Illozza in frazione San Pietro del Gallo di Cuneo. Dalle perizie prodotte, l'attuale Patrimonio stabile è stimato 5.577.000,00 euro, mentre il Patrimonio stabile ridefinito come da richiesta è stimato 5.800.000,00 euro. Nel caso in cui il Patrimonio stabile venga modificato così, l'alienazione richiesta necessita soltanto del consenso dei Consigli diocesani, senza che sia necessario richiedere la licenza della Santa Sede.

I consultori e i consiglieri non hanno nulla in contrario alla ridefinizione del Patrimonio stabile. Il Collegio dei consultori e il Consiglio diocesano per gli affari economici all'unanimità concedono il consenso all'alienazione richiesta.

- b. Fossano – Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Cuneo-Fossano: alienazione di immobile ad uso abitativo in Cuneo per 240.000,00 euro, pratica 61/24, art. 42a. Il ricavato finanzia l'operazione di acquisto del Vescovado vecchio di Cuneo.

I consultori e i consiglieri non hanno nulla in contrario.

- c. Fossano – Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Cuneo-Fossano: alienazione di immobili in Boves per 218.000,00 euro, pratica 65/24, art. 42a. Il ricavato finanzia l'operazione di acquisto del Vescovado vecchio di Cuneo.

I consultori e i consiglieri non hanno nulla in contrario.

- d. Fossano – Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Cuneo-Fossano: alienazione di terreni in Villafalletto per 120.000,00 euro, pratica 66/24, art. 42a. Il ricavato finanzia l'operazione di acquisto del Vescovado vecchio di Cuneo.

I consultori e i consiglieri non hanno nulla in contrario.

- e. Cuneo - Parrocchia Immacolata Concezione di Maria in Roata Canale: alienazione di terreni e fabbricato del patrimonio disponibile per 350.000,00 euro, pratica 57/24, art. 42a. L'alienazione è necessaria per concludere un intervento di regolarità edilizia richiesto dalla legge; il ricavato verrà

finalizzato a future attività parrocchiali per ora non determinate.

A seguito del diniego dato dai Consigli diocesani nelle riunioni di ottobre 2024, il parroco ha trasmesso una perizia e ha fornito chiarimenti sul profilo fiscale, esplicitando quanto del provento dell'alienazione è destinato agli oneri fiscali dovuti per la regolarizzazione. Forniti tali chiarimenti, il parroco chiede una diversa deliberazione con possibilità di procedere anche prima dell'incorporazione della suddetta parrocchia nella nascente nuova Parrocchia Natività di Maria, visto che questo percorso ha subito un rallentamento.

Il Collegio dei consultori e il Consiglio diocesano per gli affari economici, ritirando il diniego di cui alle riunioni precedenti e prendendo atto che la piena unione delle parrocchie in oggetto è rimandata, all'unanimità concedono il consenso all'alienazione richiesta.

- f. Cuneo - Parrocchia Natività di Maria Santissima in Spinetta: alienazione di terreni del patrimonio disponibile per 195.000,00 , pratica 58/24, art. 42a. L'alienazione è finalizzata al restauro dell'interno della chiesa parrocchiale per cui sono stati canonicamente autorizzati lavori per un importo inferiore a 140.000,00 euro.

A seguito del parere negativo espresso dai Consigli diocesani nelle riunioni di ottobre 2024, il parroco ha presentato all'Economo diocesano un nuovo piano finanziario del restauro in cui si evidenzia che le risorse ritenute inizialmente disponibili per il primo lotto già autorizzato ad oggi non lo sono più perché utilizzate per altri lavori non previsti su immobili di proprietà della parrocchia. Di conseguenza, in virtù delle nuove informazioni ricevute, il Vicario generale ha autorizzato l'alienazione richiesta.

I consultori e i consiglieri ne prendono atto.

Le riunioni ordinarie successive saranno nelle seguenti date: per il Collegio dei consultori alle ore 9.30 di venerdì 4 aprile 2025 sui contributi Otto per mille BCE; per il Consiglio diocesano per gli affari economici alle ore 17 di martedì 8 aprile 2025 sui contributi Otto per mille BCE. Inoltre, il Collegio e il Consiglio saranno convocati in seduta congiunta venerdì 30 maggio 2025 alle ore 15, sui bilanci 2024 degli enti diocesani.

La riunione si conclude alle ore 17.15. Il verbale viene redatto dal Cancelliere vescovile che ne invia copia a superiori, consultori e consiglieri, e può produrne copia autentica a chi ne fa legittimamente richiesta. Superiori, consultori e consiglieri potranno esprimere osservazioni sul verbale all'inizio della successiva riunione.



Cancelliere vescovile